

Profili interpretativi dell'accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari ex art. 182 septies l.f.

GIUSEPPE RODIGHIERO¹

Ordine di Vicenza

Premessa

Tra gli strumenti di regolazione della crisi d'impresa, il legislatore del 2015 ha inserito nella legislazione fallimentare l'art. 182-septies, disciplinante l'accordo di ristrutturazione dei debiti con particolare riferimento ad imprese in crisi **aventi prevalente indebitamento verso banche ed intermediari finanziari**.

L'articolo in parola, ai commi 1, 2, 3, 4, 7, ha introdotto la possibilità di estendere, a maggioranza qualificata del ceto bancario, gli effetti di un accordo di ristrutturazione dell'impianto affidatorio a tutti i componenti del ceto bancario (anche non aderenti) che presentano una posizione giuridica ed interessi economici omogenei.

Tali convenzioni tra debitore e creditori finanziari, in deroga al rispetto della *c.d. par condicio creditorum*, producono effetti anche differenti verso i creditori finanziari, i quali, anche se non aderenti, possono vedersi imporre l'estensione del trattamento concordato con gli altri creditori della medesima categoria.

Ma taluni dubbi interpretativi, di seguito esposti, possono limitare l'utilizzo dello strumento in commento.

Componente specifico dell'accordo generale ex art. 182 bis l.f.

Dapprima è opportuno precisare che l'accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari si presenta a mezzo ricorso per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione presentato ex art. 182 bis l.f. (quindi non con un ricorso "Ad hoc") con allegata la documentazione ex art. 161 l.f.. In tal maniera, all'interno dell'accordo generale ex art. 182-bis, vi è l'accordo ex 182-septies, così come previsto dal comma 2 di quest'ultimo.

Ma il legislatore nulla dice in merito al fatto che l'accoglimento da parte del tribunale dell'accordo con il solo ceto bancario sia condizione necessaria per l'omologa dell'accordo generale ex art. 182 bis.

A maggior ragione tale dubbio sorge spontaneo quando, anche senza l'accordo specifico tra categorie di creditori finanziari, il piano ex art. 182-bis, afferente creditori non finanziari, regge comunque.

Sarebbe opportuno che l'accoglimento del 182-septies non fosse un vincolo irrinunciabile per l'omologa del 182-bis, qualora l'attuabilità dell'accordo tra creditori e debitore permanesse comunque, assicurando la soddisfazione di tutti i creditori (anche bancari) non aderenti.

Categorie di creditori

Mentre per quanto concerne il concordato preventivo, l'art. 160, co. 1, lett. d) l.f. dispone "(...) la suddivisione del credito in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei", l'art. 182 septies, co. 2 l.f. prevede che l'accordo di ristrutturazione dei debiti individui "una o più categorie di creditori (...) che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei."

Tra categorie e classi la differenza non è specificata dal disposto normativo. D'altra parte, visto che nell'accordo 182 septies si fa riferimento al solo ceto finanziario (istituti di credito iscritti all'albo ex art. 13 del T.U.B. e degli intermediari finanziari ex artt. 106 e 107 del TUB), si può ben dire che i criteri di individuazione delle categorie dovranno essere più circoscritti rispetto a quelli ai fini della determinazione delle classi concordatarie.

Altresì, è opportuno evidenziare che il presupposto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici tra creditori finanziari aderenti all'accordo e non, ai quali estendere l'efficacia dell'accordo in commento, è soggetto al sindacato di merito del tribunale, e non ad una valutazione di un attestatore, come avviene per altre tipologie di accordi (per esempio per la

convenzione di moratoria ex art. 182-septies commi 5 e 6). Ma non è specificato da alcuna norma a quali elementi deve fare riferimento il giudice per valutare la correttezza nell'identificare dette categorie.

Presupposti formali

Venendo ora ad esaminare le condizioni per l'efficacia dell'accordo in commento ai creditori finanziari non aderenti, si sottolinea anzitutto che l'indebitamento verso tali creditori occorre superi la metà dell'indebitamento complessivo. Oltretutto, gli aderenti all'accordo devono rappresentare almeno il 75% del monte debiti di ciascuna categoria interessata.

Il disposto normativo, a tutela dei non aderenti, prevede che i medesimi siano informati dell'avvio delle trattative, come pure che siano messi nelle condizioni di potervi partecipare.

Sempre a tutela di questi ultimi, peraltro, il co. 4 dell'articolo in commento specifica che il sindacato di merito del tribunale si estende anche alla valutazione della convenienza di tale soluzione rispetto ad alternative praticabili. Ma la norma non specifica quali alternative.

Omologa del tribunale

Il tribunale, una volta omologato l'accordo 182 bis, accogliendo anche il ricorso ex art. 182 septies, non fa altro che estenderne gli effetti anche ai creditori finanziari non aderenti, ai quali è data la possibilità di opporsi entro 30 giorni dalla notifica del ricorso (non dall'omologa).

Tale efficacia, in deroga agli artt. 1372 (efficacia del contratto tra le parti) e 1411 (contratto a favore del terzo se questi vi abbia interesse ed abbia accettato) del cod. civ., attiene sia ai tempi che all'ammontare del rimborso. Oltretutto essa non è automatica, bensì risulta necessario venga richiesta in sede di presentazione del ricorso.

Conclusioni

Dunque, dalla lettura del disposto ex art. 182 septies si evince una soluzione compositiva extragiudiziale che si avvale dello strumento dell'imposizione coattiva verso taluni creditori. Tale meccanismo di coazione, nonostante necessità dell'assenza di dubbi interpretativi, presenta taluni criteri di applicabilità non chiari. Comunque, resta evidente lo strumento di deterrenza che la soluzione compositiva in questione sembra costituire, stante il suo incentivo a che si addivenga ad una soluzione bonaria tra creditore e debitore rispetto all'estensione dell'efficacia di un accordo negoziato da altri.

PREMI PER I GIOVANI AUTORI

Anche per l'anno 2017 saranno premiati i tre migliori giovani autori di articoli pubblicati sul nostro giornale. I premi consistono nell'iscrizione gratuita ad un percorso formativo proposto da enti collegati all'Associazione, oltre ad un premio in denaro per l'articolo primo classificato, e saranno riservati agli autori di età anagrafica non superiore a 35 anni. Essi saranno assegnati sulla base dei giudizi espressi dai componenti del Comitato di Redazione de "Il Commercialista Veneto".

Collaborate con il giornale e prendete contatto con il redattore del Vostro Ordine per qualsiasi eventuale informazione.

¹ Membro Commissione Formazione Ugdcec Vicenza, per la quale l'articolo è stato realizzato. Articolo tratto dalla "Serata del martedì di Unione Giovani" del 19 settembre 2017, *Gestire la Crisi di impresa: prospettive attuali e future*.